



Documentazione

Data: 17.12.2014

Riforma dell'imposta preventiva

In generale

L'imposta preventiva colpisce in particolare gli interessi e i redditi da diritti di partecipazione e da investimenti collettivi di capitale. Nel sistema in vigore essa è segnatamente riscossa per il tramite di imprese (che distribuiscono dividendi), di banche svizzere (che versano interessi), di casse di risparmio, società di capitali, cooperative od offerenti di investimenti collettivi di capitale. Queste diminuiscono i dividendi, gli interessi o le altre prestazioni imponibili del corrispondente importo di imposta e lo trasferiscono alle autorità fiscali. I beneficiari svizzeri dei redditi hanno il diritto di chiedere il rimborso dell'imposta preventiva dedotta. I beneficiari domiciliati all'estero non hanno in molti casi il diritto al rimborso o soltanto un diritto parziale di rimborso. Con un gettito annuo di circa 5 miliardi di franchi l'imposta preventiva è una delle principali fonti di entrate della Confederazione.

Rilancio del mercato dei capitali e miglioramento dell'obiettivo di garanzia

La necessità di una riforma risulta attualmente dai seguenti motivi:


- Sottosviluppo del mercato svizzero dei capitali: il mercato dei capitali è il mercato finanziario dove ci si procaccia capitale a medio e lungo termine e serve alle imprese, alle economie domestiche e allo Stato per finanziare investimenti e altre spese. Si opera una distinzione tra il mercato per i fondi propri (ad es. azioni di una società anonima) e quello per il capitale di terzi (ad es. obbligazioni). Nel raffronto internazionale la piazza di emissione Svizzera è meno attrattivo, circostanza che si ripercuote sfavorevolmente sia sulla piazza finanziaria che sulla piazza industriale Svizzera. Dato che nell'ambito della legislazione attuale l'imposta preventiva è riscossa a prescindere dalla persona del beneficiario della prestazione, anche gli investitori istituzionali, come le casse pensioni, sono gravati dall'imposta preventiva se investono in titoli svizzeri. E anche nonostante il diritto al rimborso dell'imposta preventiva questi titoli rimangono inattraenti a causa del dispendio amministrativo che vi è legato.
- Elusione dell'imposta preventiva: per evitare gli inconvenienti menzionati più sopra le imprese emettono sovente le loro obbligazioni all'estero. Ai gruppi insorge un dispendio amministrativo per la manutenzione di queste strutture mentre la creazione di valore

aggiunto legata a questa attività, rispettivamente i posti di lavoro, si sviluppano all'estero.

- Insufficiente funzione di garanzia: i redditi esteri di un beneficiario svizzero di prestazioni non sono attualmente colpiti dall'imposta sebbene siano assoggettati all'imposta sul reddito. L'imposta preventiva non è oggi in grado di garantire la dichiarazione di simili redditi.

Dal principio del debitore...


L'imposta preventiva attualmente in vigore è riscossa secondo il principio del debitore. Quando eroga una prestazione imponibile il debitore la diminuisce dell'importo di imposta a prescindere dall'identità del beneficiario. Il debitore trasferisce l'importo corrispondente all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). In questo senso il debitore versa sempre al beneficiario della prestazione il solo reddito diminuito dell'imposta preventiva (cosiddetto reddito netto). Se dichiara correttamente il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette il beneficiario svizzero della prestazione ha diritto al rimborso. Nel caso dei beneficiari esteri di prestazioni l'eventuale diritto al rimborso discende da una convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il pertinente Stato.



Per la natura propria del sistema l'imposta secondo il principio del debitore può colpire soltanto i titoli svizzeri, non però quelli esteri.

...al principio dell'agente pagatore

Per principio dell'agente pagatore si intende la riscossione di un'imposta al cui assoggettamento viene abbinata la funzione di agente pagatore: il debitore della prestazione imponibile trasferisce il reddito non decurtato all'agente pagatore (tipicamente una banca). L'agente pagatore effettua la deduzione dell'imposta dalla prestazione imponibile e ne esegue la traslazione, nel senso che diminuisce in maniera corrispondente la prestazione al beneficiario. L'agente pagatore trasferisce successivamente l'imposta alle autorità fiscali.



L'agente pagatore conosce il beneficiario della prestazione e può pertanto riscuotere l'imposta in maniera differenziata. Se la riscossione dell'imposta è invero più complessa, il rimborso è invece più semplice dato che la riscossione non deve più essere effettuata in tutti i casi. Nell'ambito del principio dell'agente pagatore l'imposta viene riscossa, oltre che sui redditi provenienti da debitori svizzeri, anche sui redditi provenienti da debitori esteri se la prestazione imponibile confluisce per il tramite di un agente pagatore svizzero.

Per la natura propria del sistema l'imposta secondo il principio del debitore non può colpire i titoli svizzeri detenuti per il tramite di un agente pagatore estero.

Cosa sarà tassato in futuro?

Con il passaggio dal principio del debitore al principio dell'agente pagatore intervengono cambiamenti a livello di oggetti imponibili.

- In linea di massima è data imposizione se una prestazione imponibile è erogata a una persona fisica domiciliata in Svizzera. Se l'investitore è una persona diversa (ad es. una cassa pensioni o un investitore estero) si rinuncia alla riscossione dell'imposta.
- L'estensione dell'imposta rispetto alla legislazione in vigore avviene nel senso che oltre ai redditi provenienti da debitori svizzeri vi sono assoggettati anche i redditi provenienti da debitori esteri se la prestazione imponibile confluisce per il tramite di un agente pagatore svizzero. Ne risulta pertanto una sincronizzazione dell'imposta preventiva e dell'imposta sul reddito.
- Nel contesto della riforma si verifica simultaneamente una limitazione dell'imposta dato che i titoli soggiacciono all'imposta preventiva soltanto se i relativi redditi sono incassati per il tramite di un agente pagatore svizzero.
- Sono sempre tassati secondo il principio del debitore i redditi da diritti di partecipazione svizzeri. In questo settore non sussiste necessità di intervento sia nell'ottica del mercato dei capitali, sia in quella della funzione di garanzia dell'imposta preventiva, e le entrate corrispondenti rimangono garantite. L'imposta viene pertanto sempre riscossa a prescindere dalla persona dell'investitore. Come finora le disposizioni della convenzione di doppia imposizione applicabile stabiliscono se e in quale misura l'investitore estero abbia diritto al rimborso dell'imposta preventiva.

Futuri oggetti imponibili secondo il principio dell'agente pagatore	Futuri oggetti imponibili secondo il principio del debitore
Redditi da obbligazioni	Redditi da diritti di partecipazione svizzeri
Redditi da averi di cliente presso banche / casse di risparmio	Redditi da diritti di partecipazione svizzeri distribuiti o tesaurizzati da investimenti collettivi di capitale svizzeri
Redditi da diritti di partecipazione esteri (dividendi)	Vincite alle lotterie
Redditi da investimenti collettivi di capitale (eccettuati i diritti di partecipazione svizzeri)	
Redditi da prodotti strutturati (eccettuati i diritti di partecipazione svizzeri)	

Futuri oggetti imponibili secondo il principio dell'agente pagatore	Futuri oggetti imponibili secondo il principio del debitore
Prestazioni da assicurazioni sulla vita	

L'opzione di notifica spontanea come misura di accompagnamento

Il passaggio al principio dell'agente pagatore potrebbe avere per conseguenza che persone domiciliate in Svizzera trasferiscano il loro deposito a un agente pagatore estero per eludere l'imposta. Un simile stimolo potrebbe verificarsi perché anche in caso di rimborso integrale la riscossione dell'imposta preventiva comporta un prelievo di liquidità e una perdita di interessi a causa del rimborso successivo.

La possibilità della notifica spontanea in luogo del pagamento dell'imposta è destinata a impedire il passaggio a una banca estera. I contribuenti che optano in futuro a favore della notifica non sono gravati dall'imposta, né hanno un dispendio amministrativo consecutivo alla procedura di rimborso. Con la loro notifica non divulgano alle autorità altre informazioni diverse da quelle della dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito e sulla sostanza nella dichiarazione d'imposta. La notifica in base a un atto spontaneo non costituisce pertanto una violazione della sfera finanziaria privata. Per l'agente pagatore l'elaborazione della notifica è più semplice dal profilo amministrativo che non la riscossione dell'imposta.

Dato che nel caso dei dividendi svizzeri viene mantenuto l'attuale principio del debitore, anche le relative possibilità di notifica rimangono immutate.